

"AGENZIA DI POLLENZO S.P.A."

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita una società per azioni con la denominazione "Agenzia di Pollenzo S.p.A.".

Articolo 2- SEDE

La società ha sede legale in Bra (Cn) - Frazione Pollenzo - Piazza Vittorio Emanuele 13; il domicilio di ciascun socio si intende eletto, per tutti i rapporti con la società, nel luogo risultante dal libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, con propria deliberazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali o rappresentanze, in Italia o all'estero.

Articolo 3- DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050; può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 4 - OGGETTO

La società ha per oggetto l'acquisto, la vendita e la permuta di terreni, di fabbricati civili, industriali ed agricoli, di aree urbane a scopo di edificazione e di diritti immobiliari in genere; la costruzione e la ristrutturazione di immobili destinati a case di civile abitazione, all'edilizia residenziale turistica, alberghiera, commerciale ed industriale, all'attività didattica, culturale e scientifica, anche nell'ambito delle iniziative di edilizia convenzionata agevolata e convenzionata non agevolata; la vendita, anche frazionata, e la locazione degli immobili predetti, l'esecuzione di qualsiasi lavoro inerente costruzioni edilizie, scavi e demolizioni e quant' altro connesso con l'edilizia in genere.

In particolare ha per oggetto l'acquisizione di parte del compendio immobiliare dell'ex tenuta reale di Pollenzo ivi realizzando la sua ristrutturazione finalizzata sia all'insediamento di attività alberghiere ed enogastronomiche, sia all'attivazione di un'istituzione culturale ad alta vocazione didattico-educativa. Potrà altresì, nell' esplicazione e per il raggiungimento dello scopo sociale, compiere tutte quelle operazioni industriali, commerciali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, funzionalmente connesse, ivi compreso il rilascio, senza carattere di professionalità, di fidejussioni, pegni, ipoteche ed altre garanzie reali, anche a favore di terzi, nonché la stipulazione di mutui, fondiari e non, sia ordinari che speciali.

Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società e imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo e comunque connesso al proprio ivi comprese le attività di gestione di cui al precedente secondo comma, non ai fini del collocamento presso il pubblico, ma per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e quelle che risultino tali dalla presente e futura legislazione.

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale è di Euro 24.319.920,10 (ventiquattromilionitrecentodiciannovemilanovecentoventi virgola dieci) diviso in numero 4.963.249 (quattromilioninovecentosessantatremiladuecentoquarantanove) azioni del valore nominale di Euro 4,90 (quattro virgola novanta) cadauna.

Articolo 6 - AZIONI

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

La Società può tuttavia creare, con delibera dell'assemblea straordinaria, categorie di azioni fornite di diritti diversi a norma dell'articolo 2348 del Codice Civile.

Articolo 7 - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute, fermi restando i casi di esclusione o di limitazione del diritto di opzione, nel rispetto delle norme di legge applicabili.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e o di crediti.

Articolo 8 - PRESTITI OBBLIGAZIONARI

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente statuto relative alle assemblee straordinarie.

Articolo 9 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti, la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai sensi dell'articolo 2447 -bis e seguenti, la società può altresì convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo, siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Articolo 10 - ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

L'assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, nei casi e nei modi di legge, ed in ogni caso quella annuale ordinaria per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, la convocazione dell'assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altro membro del Consiglio all'uopo delegato o dal Consiglio medesimo, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nell'avviso dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora tanto della prima che della seconda convocazione. L'assemblea peraltro non potrà riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Articolo 11 - DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da altra persona, anche non azionista, alle condizioni e termini previsti dalle leggi vigenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 12 - LAVORI ASSEMBLEARI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci, o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'assemblea stessa, presiede l'assemblea e fissa le regole per il suo svolgimento.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio e, ove il Presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e comunque ogniqualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Articolo 13 - COSTITUZIONE E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E ORGANI DELEGATI

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre e da non più di quindici membri, soci o non, secondo la determinazione dell'assemblea.

Essi durano in carica sino a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra gli amministratori il Presidente e, se lo ritiene opportuno, uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza del Presidente ne farà le veci il Vice Presidente.

Nel caso di più Vice Presidenti assumerà dette funzioni il Vice Presidente più anziano di nomina o, in sua assenza, uno degli altri Vice Presidenti in ordine di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo -del quale -all'atto della istituzione, determinerà composizione, poteri e modalità di funzionamento -nonché al Presidente e ad uno o più amministratori delegati, ad eccezione della vendita degli immobili di proprietà sociale, che dovrà essere altresì autorizzata dall'assemblea ordinaria degli azionisti.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio può nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri, nonché direttori e procuratori speciali determinando i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale. I componenti del comitato esecutivo durano in carica non oltre il periodo del loro mandato di Consigliere.

Articolo 15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale, e comunque ogniqualvolta ciò sia

ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale, anche fuori della sede sociale, sia in Italia sia all'estero.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo lettera raccomandata, o di comunicazione inviata per posta elettronica, o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza, nei quali potrà avere luogo, con le modalità sopra indicate, con preavviso minimo di ventiquattro ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Verificandosi tali requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti, o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli amministratori delegati o in subordine dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vigono le norme di cui all'art. 2388 C.C.

Articolo 16 - COMPENSI

Ai componenti il Consiglio può essere corrisposto un compenso nella misura stabilita dall'assemblea, ed i consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. Agli amministratori investiti di particolari cariche può spettare altresì una specifica remunerazione, che sarà determinata con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2389 C.C.

Articolo 17 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali -ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono -

esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto, in modo tassativo, riservano all'assemblea degli azionisti.

Ai sensi dell'art. 2365, 20 comma, del codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- * l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- * l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- * gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- * la riduzione del capitale in caso di recesso del socio.

La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vice Presidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 18 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci effettivi e supplenti, da scegliersi tutti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La determinazione della retribuzione dei Sindaci è deliberata dall'assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi tali requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 19 - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2409-bis, 3° comma, C.C., il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.

Articolo 20 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e con le modalità di legge, sarà compilato dagli amministratori il bilancio.

Articolo 21 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili saranno ripartiti come segue:

a) il 5% al fondo di riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo utile verrà destinato secondo le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 22 - RECESSO

Il recesso è ammesso solo se consentito dalla legge.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 23- LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli onorari.

Articolo 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, di qualsiasi genere le quali dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società, tra la società medesima, i soci, loro eredi o aventi causa, gli Amministratori, i Sindaci e/o il liquidatore relativamente all'interpretazione, l'applicazione ed esecuzione del presente Statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al riparto finale, è competente il Foro di Alba.

Articolo 25 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi speciali in materia.

In originale firmato:

Piana Luciano

Lorenzo Bergesio (logo del sigillo)